

IL COMMERCIO FRIULANO

Settimanale di informazioni economiche

Direzione ed Amministrazione in Udine, via della Prefettura N. 7 - C. C. postale 9-5469
- Cella postale 5, Udine - Telef. 18-30 - ABBONAMENTO ANNUO Lire 150, un
numero L. 4,00 - Gli abbonamenti non dedotti per lettera raccomandata un mese prima
della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.

PUBBLICITÀ: Prezzi per m. di altezza Garghezza una colonna: Commerciale L. 8 il
m. - Finanziari - Necrologie - Concessi Auto - Comunicati - Sentenze ecc. L. 12 il m.
Cresca L. 15 il m. - Rivolgersi all'ufficio di via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59

ANNO XXV - N. 35

UDINE, 25 SETTEMBRE 1946

Sped. in abb. postale gruppo II.

L'imposta straordinaria sul patrimonio nel progetto del ministro Scoccimarro

I beni colpiti - Le esenzioni previste - Le modalità che saranno seguite nella valutazione dei cespiti - Le percentuali progressive oltre i due milioni di capitale - Contenuto e forma della dichiarazione di patrimonio - L'accertamento e la riscossione - Le aliquote di prelevamento sugli incrementi patrimoniali dal 1936 al 1946

E' stato pubblicato il testo completo del progetto di legge preparato dal ministro Scoccimarro relativo all'istituzione di un'imposta straordinaria sul patrimonio.

Questa imposta graverà sul patrimonio complessivo posseduto da ciascun contribuente al 1 gennaio 1946.

L'imposta sarà progressiva e personale. Ne saranno perciò colpiti tutte le persone fisiche e le fondazioni, mentre ne saranno esenti le società italiane e gli altri enti per i quali le azioni le quote e le partecipazioni che rappresentano il loro patrimonio, verranno computate nel patrimonio dei relativi aenti diritto quali soci, associati o partecipanti. Il patrimonio colpito sarà il patrimonio familiare: i beni acquistati dalla moglie a titolo oneroso durante il matrimonio si cumuleranno con quelli del marito, ed il patrimonio degli ascendenti si cumulerà con quello da essi ceduto ai discendenti dopo il 1 gennaio 1939 sia a titolo oneroso che gratuito.

I beni colpiti dall'imposta

L'imposta è dovuta sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato sia di cittadini italiani quanto di stranieri. I cittadini italiani, anche se residenti all'estero, dovranno pagare l'imposta anche sui loro beni esistenti all'estero quando questi rappresentino capitali esportati dopo il 1 settembre 1939.

I beni colpiti sono quelli costituiti da:

1) terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato e diritti reali sui medesimi;

2) tutti i beni delle aziende industriali, commerciali ed agricole a carattere individuale, sia nazionali che straniere, che siano situate nel territorio dello Stato;

3) le azioni di società italiane le obbligazioni ed ogni altro titolo di credito emesse dalle società stesse, dallo Stato, dalle amministrazioni dello Stato, dalle Province, dai Comuni o altri enti italiani anche se dichiarati esenti da ogni imposta presente o futura, dovunque posseduti dal cittadino o dallo straniero;

4) crediti che fanno carico a debitori domiciliati nello Stato o che costituiscono contropartita di merci e servizi prodotti nello Stato;

5) capitali comunque investiti e risultanti da atti stipulati nello Stato o iscritti negli uffici ipotecari dello Stato;

6) buoni postali fruttiferi, depositi di risparmio ed in c.c. presso aziende, casse di risparmio, postali ed ordinarie, e presso altri istituti di credito e banche che siano stati raccolti nel territorio dello Stato;

7) i biglietti dello Stato italiano ivi comprese le am-lire e i biglietti della Banca d'Italia;

8) collezioni scientifiche, biblioteche, quadri, stampe, monete, medaglie e simili che si trovino nel territorio dello Stato;

9) diritti d'autore, brevetti, modelli di utilità, marchi di fabbrica e simili iscritti nei pubblici registri dello Stato;

10) gioielli ovunque si trovino, appartenenti a cittadini italiani;

11) tutti gli altri beni situati nel territorio dello Stato ed i titoli che rappresentino beni reali situati nel territorio dello Stato.

Sono esenti, oltre il patrimonio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni di pubblica beneficenza e di istruzione, dei benefici ecclesiastici, degli agenti diplomatici e dei consoli stranieri, i seguenti ceppi:

Le esenzioni

La valutazione dei cespiti

1) i capitali versati per legge a cassa di previdenza, soccorsi ecc.;

2) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie inferiori a lire 100.000;

3) il prezzo di riscatto sulle assicurazioni sulla vita non eccedenti le L. 100.000.

Inoltre le chiese, i cimiteri e gli immobili di proprietà della Santa Sede.

I beni immobili si valutano in base

alla media del valore venale in commercio nei dodici mesi antecedenti quell dell'entrata in vigore del predetto decreto, tenendo conto dei valori agli stessi attribuiti in occasione di trasferimenti.

Inoltre si terrà conto del reddito netto del quale l'immobile sarebbe stato normalmente suscettibile in assenza del regime clinistico degli affitti rustici ed urbani.

Le aziende industriali e commerciali sono valutate analiticamente per tutti i loro cespiti immobiliari e mobili, escluso l'avviamento; le merci sono valutate al prezzo medio di mercato nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto.

I crediti sono valutati al loro valore nominale salvo che siano nesi-gibili.

Il valore dell'usufrutto è valutato in base alla capitalizzazione del 5% con riguardo alla probabilità di vita del redditario.

I titoli emessi dallo Stato in azioni e obbligazioni sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso degli ultimi sei mesi e per quelli non quotati in borsa, in base alla valutazione agli effetti dell'imposta di negoziazione per il 1946.

Tutti gli altri cespiti sono valutati in base alla media dei valori venali nel semestre anteriore al mese di pubblicazione del presente decreto.

Sono detraibili tutti i debiti certi.

Chiunque abbia date titoli a riscuotere o in anticipazioni ed abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione dei titoli stessi, ha diritto di ottenere la deduzione del debito verso il sovventore o pretitore a riporto dei titoli. Il pretitore dei titoli ha l'obbligo di comprendere nella propria dichiarazione la somma impiegata in operazione di riporto.

Le aliquote dell'imposta

Al patrimonio netto risultante sarà aggiunta una quota del 5% per valore presunto dei mobili e gioielli, salvo che la finanza non valuti i medesimi ad un importo superiore.

Sono soggetti all'imposta i contribuenti il cui valore venale di Lire 2.000.000. Su' parte accadente i due milioni e fino a cinque milioni, l'aliquota sarà del 10%; tra i cinque e i dieci milioni l'11%; fra i dieci e i quindici il 12%; fra i quindici e i venti il 14%; fra i venti e i trenta il 17%; fra i trenta e i quaranta il 20 per cento; fra i quaranta e i cinquanta il 23%; fra i cinquanta e i settantacinque il 27%; fra i settanta e il cento il 31%; fra i cento e i centocinquanta il 35 per cento; fra i centocinquanta e i duecento il 40%; fra i duecento e i trecento, il 45%; fra i trecento e i trecentocinquanta il 50%; fra i cinquecento e il miliardo il 60%; fra il miliardo e il miliardo e mezzo il 75%; eccedenti il miliardo e mezzo il 100%.

La dichiarazione che il contribuente è tenuto a fare entro la data che sarà stabilita, dovrà indicare:

1) cognome e nome, paternità, domicilio fiscale del contribuente;

2) le attività patrimoniali singolarmente specificate che a nome del presente decreto concorrono a formare il patrimonio di ciascun contribuente ed il valore di ciascuna delle attività predette, determinate secondo le disposizioni del decreto stesso, con l'indicazione, se possibile della data di stipulazione e della data e ufficio di registrazione, degli atti e delle denunce di successione in forza di cui i beni immobili denunciati per vennero al contribuente.

Ciò che deve fare il contribuente

Quando talune delle attività intestate al contribuente siano di proprietà di terzi, il contribuente può farne designazione nella sua dichiarazione indicando gli averti diritto, ed allegando la prova relativa.

La dichiarazione deve indicare tutti i dati catastali e le misure relative ai terreni ed ai fabbricati.

Per le imprese industriali e commerciali la dichiarazione deve indicare specificatamente il macchinario, le attrezzature i mobili e gli arredamenti.

Inoltre le chiese, i cimiteri e gli immobili di proprietà della Santa Sede.

I beni immobili si valutano in base

deposito dal Ministro del Tesoro, il quale emetterà, con proprio decreto, le norme per le operazioni da effettuarsi entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Eseguito il deposito con distinta in doppio esemplare contenente le indicazioni delle generalità e del domicilio fiscale del depositante, il contribuente deve indicare di cui sopra, l'istituto di credito presso cui il deposito è stato effettuato.

Entro il 10 di ciascun mese l'istituto di credito che ha ricevuto il deposito deve trasmettere una copia della distinta all'ufficio distrettuale del domicilio fiscale del contribuente.

I titoli non presentati al deposito nel termine stabilito saranno avvocati allo Stato.

Con successivo provvedimento saranno dettate le norme per la sostituzione dei titoli depositati e per la tutela dei nuovi titoli al depositanti.

Fino a quando la sostituzione non sia stata ultimata, i depositanti possono disporre dei titoli depositati mediante assegno-titoli al portatore, salvo al depositante di convertire in nominativi per il tramite dell'istituto depositari, i titoli suddetti nel qual caso i titoli intestati sono lasciati nel

(continua in II pagina)

al 31 dicembre 1946.

Supponiamo la stessa fittanza con il fitto corrisposto trimestralmente.

Secondo la prima tesi il conduttore avrebbe diritto alla proroga fino al 31 marzo 1947, seguendo la seconda e terza tesi la proroga andrebbe invece fino al 28 febbraio 1947.

Quale delle tre tesi è la giusta?

Non la prima, poiché il citato articolo 26 del decreto parla del termine "dopo" il 31 dicembre 1946 e non del termine "a decorrere" dal 31 dicembre 1946.

Non la seconda, essendo arbitrario considerare il 31 dicembre 1946 come limite massimo concesso dalla legge per i contratti che, prorogati o no, vengono a scadere proprio a tale data, ponendo la legge chiaramente la dizione "dopo" il 31 dicembre 1946.

La terza tesi è, a mio parere, quella esatta, poiché la legge ha voluto considerare la data del 31 dicembre 1946 come un punto di riferimento indicante che la prima scadenza, dopo tale data, del contratto rinnovantesi tacitamente ope legis, è la massima concessione che è stata fatta al conduttore.

In pratica, e per quanto interessa la nostra Provincia bisognerà quindi prorogare il contratto scaduto di tanti periodi di tempo, pari alla rateazione della pigione, finché si arriva alla proroga "dopo" il 31 dicembre 1946.

dott. Luigi Cigalna

(continua in II pagina)

Disciplina delle locazioni degli immobili urbani

La proroga delle locazioni e gli sfratti

L'art. 26 del D. L. L. 12 ottobre 1945 n. 669 sblocca l'istituto di rinnovare le affittanze a decorrere dalla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1946, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.

Possono pertanto avversi due possibilità: che un contratto scada cioè dopo il 31 dicembre 1946 e quindi esso ha piena validità fino a tale data; oppure che la sua scadenza sia anteriore al 31 dicembre 1946.

In quest'ultima ipotesi possono pure verificarsi due casi: che il contratto scade prima del 31 dicembre 1946 sia di comune accordo rinnovato e quindi la sua nuova scadenza venga ad essere posteriore a tale data, ricadendo così nel primo caso dell'ipotesi precedente, oppure che esso venga a scadenza sia anteriore al 31 dicembre 1946.

In quest'ultima ipotesi possono pure verificarsi due casi: che il contratto scade prima del 31 dicembre 1946 sia di comune accordo rinnovato e quindi la sua nuova scadenza venga ad essere posteriore a tale data, ricadendo così nel primo caso dell'ipotesi precedente, oppure che esso venga a scadenza sia anteriore al 31 dicembre 1946.

E poiché i nostri usi locali stabiliscono che la durata suddetta è determinata dal modo onde fu stabilito il pagamento della pigione, ne deriva che in mancanza di

espressa pattuazione la locazione si intende convenuta o rinnovata per un mese, per un bimestre, per un trimestre, ecc. a seconda del modo come è stato pattuito il pagamento del fitto e cioè a mezza, a bimestre, a trimestre, ecc.

Supponiamo una fittanza scadente il 30 novembre 1946 e regolarmente disdetta. Il fitto è corrisposto mensilmente. Secondo la prima e la terza tesi il conduttore avrebbe diritto alla proroga fino al 31 gennaio 1947, seguendo la seconda tesi solo fino

UNA QUESTIONE D'IMPORTANZA E DI ATTUALITÀ

Riconoscimento dell'avviamento commerciale

In questi ultimi tempi abbiamo ricevuto da diverse ditte commerciali numerosi quesiti relativi al riconoscimento dell'avviamento commerciale. Riteniamo utile ed interessante per tutti rispondere da queste colonne riportando dal "Veneto commerciale" un articolo di Giovanni Palombini che rimette alla ribalta l'interessante questione.

Lo scambio dei prodotti e dei beni può considerarsi il primo atto economico che ha determinato il sorgere del vivere sociale. Questo riconoscimento pone la attività commerciale alla base della scienza economica e rafforza il principio che lo sviluppo mercantile è in rapporto diretto alla civiltà dei popoli. Dove sorge un mercato lo si intensifica; il paese, la zona, la strada, acquistano una fisionomia particolare; ivi la popolazione si addensa, all'attacco procurato al negozio del primo conduttore; l'art. 9 determina che « il conduttore uscente avrà diritto a compenso di fronte al proprietario soltanto nel caso in cui questi, ovvero il nuovo conduttore, esercitino lo stesso commercio o la stessa industria ».

Sono questi i primi riconoscimenti ufficiali del diritto di avviamento o di proprietà commerciale che può definirsi come il giusto compenso che spetta al conduttore di un esercizio commerciale allorché egli rilascia al proprietario o ad altro conduttore la bottega locata ed è in grado di dimostrare di aver apportato con il suo avviamento un notevole incremento al valore del locale.

Scrittori e giuristi hanno rilevato in termini chiari quale possa essere il valore che un conduttore di bottega adibita ad uso di industria o commercio, fa acquistare ad uno stabile; ma è questo un elemento di rivelazione comune che cade sotto l'attenzione di chiunque osserva l'evoluzione che una strada o un quartiere può avere per la presenza in essi di un qualsiasi emporio.

Si consideri infatti il cambiamento e l'importanza che hanno assunto talune strade per la presenza di una qualsiasi attività commerciale e si potrà rilevare il valore che ha acquistato la bottega e l'intero stabile presso cui l'esercizio commerciale è situato.

Questo importante problema, per restare nella linea storica, si è accennata, fu poi ripreso nel 1925 da un insigne studioso di problemi commerciali, l'on. Ermanno Cartoni, che presentò al Parlamento un progetto di legge accompagnato da una dotta relazione.

Il progetto non ebbe però attuazione e la Confederazione dei Commercianti continuò ad agitare il problema che restò sempre come lontano miraggio per l'opposizione di interessi contrastanti.

Oggi noi lo riportiamo alla ribalta e ci auguriamo che abbia l'appoggio degli studiosi e degli uomini di Governo, sicché esso possa essere accolto dalla Costituente e, nel quadro di una revisione generale giuridica ed economica, posto al suo giusto posto.

Giovanni Palombini

Nuova tappa dell'organizzazione commerciale

Con vivo compiacimento gli interessati apprenderanno che recentemente tra la Confederazione generale Italiana del Commercio e la Federazione italiana dei pubblici esercizi (FIPE) si è addivenuto ad un accordo per la normalizzazione dei reciproci rapporti.

Tale accordo per ora ha carattere provvisorio, in attesa che esso assuma forma definitiva, altriché avrà avuto il consenso degli organi competenti.

Le due parti contraenti, a tal fine, si sono impegnate a nominare quanto prima una Commissione mista la quale, entro la data massima del 31 dicembre del corrente anno, provvederà a perfezionare ed a completare l'atto.

Con l'accordo recentemente stipulato si viene ad eliminare un dissidio più meno latente che riusciva di notevole pregiudizio a tutte le categorie del commercio nazionale, ristabilendo la normalità che si può, a ragion veduta, ritenere particolarmente preziosa in questi momenti di generale disagio.

Quali sono le ragioni che hanno sinora ritardato l'accordo te stesso concluso?

Per comprendere bisogna tornare un po' indietro nel tempo allorché cadute, in seguito agli avvenimenti che tutti conosciamo, le organizzazioni sindacali fasciste ravvisò naturalmente la necessità di sostituirsi con altri organismi che riassumessero in loro le forze vive e operanti del commercio.

Si ebbe, a questo proposito, un comprensibile disorientamento sui concetti informatori che dovevano presiedere alle nuove organizzazioni.

Per la vendita si procedette piuttosto empiricamente. Vennero costituite numerose associazioni senza unitarietà di criteri ed anzi, in molti casi, talune di esse non furono che una integrale ripetizione delle organizzazioni preesistenti, ad onta di una più o meno felice impostazione su basi democratiche.

Tuttavia — ripetiamo — questa mancanza di omogeneità era giustificabile, considerato il generale disorientamento.

Nondimeno con il passare del tempo la situazione venne stabilizzandosi e si aggiunse anche una specie di equilibrio fittizio pur cominciandosi ad avvertire sempre più la necessità di direttive generali anche in tema organizzativo allo scopo di permettere che le forze del commercio raggiungessero la necessaria cristallizzazione.

Nel marzo del corrente anno — come è noto — venne indetto il Congresso di Firenze al quale furono invitati tutte le Associazioni del settore commerciale per addivenire alla costituzione di un organo che appunto fomentasse la coesione tra le varie membra sparse e disarticolate del commercio.

Sorsero però a questo punto tanti problemi particolari. Ci furono questioni di maggioranza e di minoranza, dissidi immancabili tra grossisti e dettaglianti che per naturale incompatibilità di interessi hanno una coesistenza quanto mai precaria, ed altri dissensi.

Comunque, dopo tempestose riunioni faticosamente la Confederazione generale del Commercio fu varata.

La FIPE rifiutò allora la propria adesione ed i motivi sono presto detti.

Infatti, non devesi dimenticare che il settore dei pubblici esercizi è particolarmente vasto sia dal punto di vista numerico che da quello della potenzialità economico-finanziaria.

Ora era logico che un così spicchio complesso doveva pretenere in seno alla nuova Confederazione un particolare riconoscimento, mentre una speciale autonomia doveva venir assicurata.

A Firenze tutto ciò non venne compreso sia per le particolari condizioni dell'ambiente, sia probabilmente anche per malintesi intervenuti.

Si ebbe quindi una netta sepa-

Accordo tra due grandi Associazioni sindacali

razione tra il settore dei pubblici esercizi e le altre categorie commerciali rappresentate dalla Confederazione e questa situazione certamente spiacente ebbe a prostrarci per mesi e mesi.

Non mancarono conseguentemente, inconvenienti ed interferenze specie nei contatti con le autorità governative le quali, non sempre edotte dello stato delle cose non sapevano, in molti casi, individuare quale dei due organismi fosse competente, dovendosi discutere particolari problemi.

La situazione era naturalmente aggravata dalla mancanza di un ufficiale collegamento tra i due organi il che impediva o perlomeno rendeva difficoltoso lo svolgimento delle rispettive funzioni.

Oggi questo dissidio, questa lotta latente, ed in alcune occasioni affiorate, è stata composta, ed a tale risultato, di cui vi è ben motivo di compiaceri, ha contribuito non poco l'obiettività ed il senso di responsabilità degli esponenti di tutti e due gli Enti.

E' doveroso a questo proposito rilevare l'opera appassionata data da parte della FIPE dal suo presidente dott. Bruno Decker, dai signori Giustino Sinigaglia e Guido Fulgenzi, nonché dal segretario generale dott. Giorgio Peyrot, mentre, da parte della Confederazione generale del commercio veramente preziosa fu l'opera altamente equanima del suo presidente dr. Amato Festi, coadiuvato dal segretario generale avv. Corrado Bertagnoli.

Per dovere di cronaca occorre ancora aggiungere che i prodromi di questi distensioni si erano già avuti alcuni mesi or sono a Milano ad opera del presidente dell'Unione Commercianti Luigi Rossi, del presidente della EPAM Italo Cattaneo e delle rispettive segreterie.

Affinché gli interessati ne prendano atto, pubblichiamo integralmente il testo dell'accordo che riconosce ampiamente quella specie di equilibrio fittizio pur cominciandosi ad avvertire sempre più la necessità di direttive generali anche in tema organizzativo allo scopo di permettere che le forze del commercio raggiungessero la necessaria cristallizzazione.

Nel marzo del corrente anno — come è noto — venne indetto il Congresso di Firenze al quale furono invitati tutte le Associazioni del settore commerciale per addivenire alla costituzione di un organo che appunto fomentasse la coesione tra le varie membra sparse e disarticolate del commercio.

Per tutti gli altri beni soggetti all'imposta straordinaria, la dichiarazione deve indicarne la consistenza, le caratteristiche l'ubicazione ed il valore venale alla data del 1 gennaio 1946 al netto degli interessi relativi all'anno stesso.

L'istituto depositario non può dal giorno della pubblicazione del presente decreto compiere alcuna operazione in confronto dei depositanti che non dimostrino con certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte di avere denunciato il deposito. Scaduto il termine per la dichiarazione senza che questa sia stata presentata, il deposito è avocato allo Stato.

Per i biglietti di banca e di Stato la dichiarazione deve indicare l'ammontare depositato per il cambio l'istituto presso cui il deposito è stato effettuato e gli estremi della licenza.

Anche i biglietti, non presentati entro il termine prescritto, saranno avocati allo Stato.

Per tutti gli altri beni soggetti all'imposta straordinaria, la dichiarazione deve indicarne la consistenza, le caratteristiche l'ubicazione ed il valore venale alla data del 1 gennaio 1946.

L'amministrazione delle finanze ed i collegi giudicanti possono richiedere il giuramento del contribuente sulla verità della dichiarazione fatta.

Gli art. 41, 42, 43 stabiliscono le norme per l'accertamento del patrimonio soggetto all'imposta. Queste norme danno le più ampie e facoltose agli agenti fiscali non solo di richiedere documenti, ma di accedere in qualsiasi locale ove si esercitino industrie, commerci, arti e mestieri o dove siano comunque depositati beni di ogni genere.

Accertamento e riscossione

In luogo dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1946 i contribuenti sono tenuti a corrispondere un'imposta pari al 10% dei valori accertati per l'anno 1946 a fini dell'imposta ordinaria, moltiplicati per due. Tale maggiorazione non si effettua per i crediti.

I soggetti all'imposta che presentano biglietti al cambio, devono rilasciare all'istituto che effettua il 10% dell'ammontare dei biglietti presentati qualunque sia l'ammontare stesso.

taliana del Commercio e la FIPE sul piano nazionale.

Tutta la materia relativa ai contributi dovuti dai pubblici esercizi alla Confederazione italiana del commercio resta sospesa e verrà regolata in relazione ai principi contenuti negli articoli precedenti alla Commissione prevista dall'art. 12, in sede di stesura dell'accordo definitivo.

Art. 6 - In relazione agli art. 3-6-7 dello Statuto confederale, la confederazione generale italiana del Commercio chiarisce che alla FIPE è lasciata la più ampia autonomia amministrativa, organizzativa, sindacale, per tutti quei problemi e questioni interessanti esclusivamente le categorie da essa inquadrate come indicato nell'art. 1 dello Statuto federale.

Art. 7 - Per la soluzione dei problemi e delle questioni di cui sopra, qualora la FIPE lo richieda, la Confederazione darà la sua assistenza e la sua collaborazione.

Art. 8 - Tutte le questioni e problemi che possono avere riflessi positivi e negativi, nei riguardi di altra o di altre categorie diverse da quelle rappresentate saranno trattati dalla FIPE in intesa con la Confederazione e con le altre Associazioni di categoria interessate.

Art. 9 - Nella difesa e tutela degli interessi generali del commercio, la Confederazione tratterà quei problemi che hanno un particolare riflesso anche per i pubblici esercizi d'intesa con la FIPE e le altre Associazioni di categoria eventualmente interessate.

Art. 10 - Presidente della Confederazione, nella sua veste di liquidatore, si interesserà attivamente presso gli altri colleghi liquidatori affinché sia assegnato

ai più presto alla FIPE — per la sua sede — un appartamento di 5 o 6 stanze e servizi; decorosamente arredato, nello stabile di Piazza Belli 2.

Art. 11 - Qualora la legge designi direttamente o indirettamente la FIPE quale coerede delle attività patrimoniali della disolta Confederazione Fascista dei Commercianti, il Presidente della Confederazione generale italiana del commercio, delegato dalla FIPE, ne tutelerà i legittimi interessi.

Art. 12 - La Confederazione e la F.I.P.E., a mezzo dei loro organi collegiali nomineranno quanto prima una Commissione composta di tre membri per parte, la quale — al massimo entro il 31 dicembre p. v. — provvederà a perfezionare e completare in forma definitiva il presente accordo che verrà poi sottoposto all'approvazione dei propri organi competenti.

Art. 13 - Le due organizzazioni, oltre allo scambio burocratico delle circolari, delle informazioni e dei periodici, si terranno in stretto e continuo contatto attraverso i rispettivi dirigenti e funzionari i quali, certamente comandando e superando con spirito di reciproca comprensione, le eventuali lacune e difficoltà e defezioni, daranno corpo a quella fattiva collaborazione da tutti auspicata.

Art. 14 - Il presente accordo provvisorio entra in funzione all'atto della firma dei Presidenti e dei Segretari Generali delle due organizzazioni ed avrà termine quando sarà sostituito da quello definitivo previsto dal precedente art. 12, o qualora venisse disdetto da una delle due parti.

Roma, 22 agosto 1946.

L'accordo reca la data del 22 agosto 1946 e le firme dei due presidenti dott. Amato Festi e dott. Bruno Decker e dei rispettivi segretari.

SENTEZI

Il Pretore di Udine

Con decreto penale del 19 settembre 1946 condannò Pasqualetto Angelo fu Valentino da Udine a L. 150 di ammenda per avere posto in vendita nella propria osteria «A gli Amici» del vino senza indicazione del grado alcolico e di grada di acidità volatili.

Per estratto conforme
Il Cancelliere
G. Di Verde

Il Pretore di Udine

con decreto penale del 16 settembre 1946 condannò Lupieri Vittoria da Corrado da Udine a L. 1000 di ammenda per avere posto in vendita nella propria osteria «Alla Sal Olimpia» del vino con eccesso di acidità volatili.

Per estratto conforme
Il Cancelliere
G. Di Verde

Il Pretore di Udine

con decreto penale del 16 settembre 1946 condannò Tosolini Augusto Giuseppe da Udine a L. 1000 di ammenda per avere posto in vendita nella propria trattoria di Viale Trieste del vino senza indicazione del grado alcolico.

Per estratto conforme
Il Cancelliere
G. Di Verde

Il Pretore di Udine

con decreto penale del 16 settembre 1946 condannò Petri Anna fu Giuseppe da Udine a L. 1500 di ammenda per avere posto in vendita nell'osteria di sua proprietà «Allegria» del vino senza indicazione del grado alcolico, con eccesso di acidità volatili e di grada di acidità volatili.

Per estratto conforme
Il Cancelliere
G. Di Verde

Il Pretore di Udine

con decreto penale del 4 settembre 1946 condannò Lodolo Marcellino da Giovanni da Udine a L. 1000 di ammenda per avere posto in vendita nell'osteria «Alla Fontana» dallo stesso gestita del vino senza indicazione del grado alcolico e con eccesso di acidità volatili.

Per estratto conforme
Il Cancelliere
G. Di Verde

Il Pretore di Udine

con decreto penale del 2 settembre 1946 condannò Cilia Giovanni fu Agostino da Udine a L. 1000 di ammenda per avere messo in vendita nel proprio esercizio di via Treppe 21 del vino senza l'indicazione del grado alcolico.

Per estratto conforme
Il Cancelliere
G. Di Verde

AVVISI SANITARI

Venere - Pelle
Dr. FALESCHINI - Specialisti
10-12.30, 16-19.30, Vico Bovedan, 6
(da piazza Matteotti a via Zanon)

MALATTIE NERVOSE - ESURIMENTI - MEDICINA GENERALE
Interventi di Elettrochirurgia

Dott. ENRICO PANTALONE

Primario Ospedale Psichiatrico
Riceve dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 16 - Via V. Veneto 11 - tel. 941

Il dott. BRUNO BRUNI

medico chirurgo si è trasferito da via Prefettura 17 in via Aquileia 3 Udine, telefono 20-52. Riceve dalle ore 14.30 alle 17.

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE

Capitale L. 4.000.000, - Riserve L. 16.000.000, -

Uffici: Artegna; Azzano X; Buria; Casarsa; Cervignano; Cividale; Codroipo; Cordenons; Cordovado; Cormons; Fagagna; Gemona; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Latisana; Maniago; Moggio Udinese; Monfalcone; Montebelluna; Mortegliano; Ovaro; Palmanova; Paluzza; Pontebba; Pordenone; Portogruaro; Sacile; S. Daniele del Friuli; S. Giorgio di Nogaro; S. Vito al Tagli; Spilimbergo; Tarcento; Tarvisio; Tolmezzo; Torviscosa; Trieste; Valvasone.

Recapiti: Caneva di Savigliano; Clauzetto; Faedis; Lignano Baia; Meduno; Polcenigo; Talmassons; Travesio; Venzone.

Esattorie Consorziali: Aviano; Meduno; Moggio Udinese; Pontebba; Nimis; Ovaro; Paluzza; Pordenone; S. Daniele del Friuli; S. Giorgio di Nogaro; S. Vito al Tagli; Torviscosa.

LA BANCA DEL FRIULI

quello che in FRIULI raccolgono nei FRIULI distribuiscono

L'ECONOMIA FRIULANA

GIOVEDÌ
26 SETTEMBRE 1946

NOTIZIARIO UFFICIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI UDINE

UFFICI CAMELARI
Via Prefettura, 13 - Tel. 1-69

Uno sguardo alla situazione economica e forestale della Carnia

SILVICOLTURA

Se tristi sono in generale le condizioni economiche della montagna in Italia, tristissime possono ben dirsi quelle della montagna friulana.

Innumerevoli sono i problemi

legati a questa situazione che trova la sua causa principale soprattutto nella stessa natura della regione, la quale non dà e non può dare il necessario alla vita se non ad una sola parte dei suoi abitanti.

La montagna friulana è povera, in alcuni luoghi è poverissima.

Le sue uniche risorse possono comprendersi:

La defezione in parola era lanciata prima della grande guerra delle rimesse degli emigranti.

Quando anch'esse sono venute a mancare l'economia familiare e quella generale della regione è caduta in uno stato di squilibrio sempre più accentuato.

L'emigrazione temporanea, se era fonte di mali fisici e morali, portava però un non indifferente beneficio economico, dato che, in massima parte, le rimesse ed i risparmi venivano spesi per saldare i debiti incontrati dalla famiglia per vivere durante l'assenza del capo.

La cessazione o meglio la riduzione a minimi termini dell'emigrazione temporanea è pertanto una fra le cause preminenti del grosso deficit dell'economia montana.

Di solito il foraggio prodotto da questi fondi viene consumato sul posto.

Vi sono inoltre i prati di montagna, di solito oltre i mille metri, il cui foraggio viene portato a valle e consumato durante l'inverno.

Più in alto ancora si trovano le malghe.

Le foraggere costituiscono dunque la parte predominante della agricoltura carnica.

La frutticoltura ha quasi ovunque un carattere prettamente familiare.

In quasi tutta la detta zona vi è la piccola proprietà, caratterizzata da un intenso frazionamento dei terreni e la limitazione delle colture, ecc.

La crisi della piccola industria casalinga, che nella nostra montagna era una fonte di reddito sussidiario non trascurabile, è dovuta al progressivo sviluppo della grande industria, che con la concorrenza dei suoi prodotti venduti a vilissimo prezzo è giunta fino agli angoli più remoti di ogni valle.

Ma legname, bestiame, latticini sono precisamente i prodotti che sul mercato hanno subito il deprezzamento maggiore in confronto con gli altri prodotti del suolo.

Il montanaro, per vivere, deve importare cereali, olio, vino, tessuti, oggetti di metallo di ogni specie.

Il cambio egli può esportare soltanto prodotti non finiti e quindi a basso prezzo.

Anche la limitazione delle colture ha influito sulla diminuzione dei redditi. Le limitazioni all'utilizzazione dei boschi, al disboschamento del terreno, al pascolo bovino e caprino, concorrono nel restringere ancor più la superficie produttiva e quella coltivabile.

Si tratta sempre di restrizioni che, se necessarie per la collettività, dovrebbero comunque trovare un più equo corrispondente compenso.

L'allevamento dei bovini in dipendenza dell'estesa coltura di foraggiere costituisce la principale fonte di reddito locale.

In trascutibile numero sono invece gli equini, mentre i suini sono allevati per consumo familiare.

Lo stesso dicono in genere per gli ovini ed i caprini.

CASEIFICIO

Vi sono ovunque numerose latteerie che, in genere, si possono considerare delle cooperative di produzione e di consumo ad un tempo, poiché i soci oltre a lavorare in comune il latte prodotto nelle loro stalle, sono anche i consumatori del burro e dei formaggi ricavati; specie di quest'ultimo che ha parte preponderante nella loro alimentazione.

Le cause di così forti sbilanci sono di vario ordine.

Innanzitutto, il basso prezzo dei prodotti della montagna ed il loro scarso ammontare per le non

favorevoli condizioni climatiche.

Qui non bisogna dimenticare che la causa fondamentale del basso rendimento dei nostri terreni montani sta nell'abbassamento dei limiti altimetrici della vegetazione, che pone la montagna friulana in condizioni eccezionali rispetto alla quasi totalità delle altre regioni montane

d'Italia.

Sotto il punto di vista della vegetazione, la nostra bassa montagna equivale per tale causa alla media montagna e la nostra media montagna equivale all'alta contagna della restante cerchia alpina.

Produzione, quindi, necessariamente limitatissima.

Altra causa di detta passività e delle altre spese inerenti alla coltivazione, anche senza considerare la lavorazione svantatura, rare l'aggravio delle imposte e concimazione, semina, mietitura, sfalcatura, ecc.) che deve essere costantemente fatta a mano, per dico' che ovunque presenta la superficie.

Qualche risorsa è possibile soltanto se il proprietario coltivatore direttore vi si accinge senza limiti di fatica e senza calcolo di tempo.

Il perdurare poi delle condizioni che hanno squilibrato il bilancio familiare, ha condotto via via al deppauperamento dei singoli e della collettività. Per far fronte alle spese della vita quotidiana (sia pure ristretta al solo soddisfacimento delle più elementari e

(Continua al prossimo numero)

Accordo commerciale con i Paesi Bassi

La Camera di Commercio di Udine comunica che il Ministero del commercio, con l'estero ha diramato le seguenti norme per la applicazione dell'accordo commerciale firmato con i Paesi Bassi il 30 agosto u.s. ed in vigore dallo stesso giorno.

1) - Esportazione dall'Italia nei Paesi Bassi.

a) - In via temporanea ed eccezionale, le dogane sono autorizzate a consentire direttamente la importazione delle seguenti merci di origine e provenienza dai Paesi Bassi, previste dalla tabella B) - emessa all'accordo:

Macchine per l'industria grafica

Macchine per articoli di confezione e macchine tessili

Motori diesel

Apparecchi per l'applicazione dell'elettricità

Macchine altre non nominate

Macchine da scrivere, macchine calcolatrici, registratori di cassa ed altre macchine per ufficio

Semi non oleosi

Semi da orto

Piante vive ornamentali

Frutta fresca

Bacche di ginepro

Agrumi

Succo di agrumi

Scorze di agrumi

Foglie di alloro

Piante e parti di piante medicinali

Vini e vermut

Fluorina

Zolfo

Baritina

Marmo

Pietre da costruzione (granito, travertino, ecc.)

Corallo semilavorato e lavorato

Pietra pomicie

Legno per apparecchi di T. S. F. (legno compensato in tavole e predisposto per costruire mobili per apparecchi T. S. F.)

Prodotti tannici (sommacco in foglie o molito, estratti tannati)

Spugne

Celluloido greggia

Articelli di celluloido

Prodotti farmaceutici

Permanganato di potassio

Urea

Crine vegetale

Tessuti di fibre artificiali, puri e misti

Tessuti di fibre artificiali, greggi e imbianchiti adatti per essere stampati

Calze e calzini

Feltri per cappelli da uomo

Cappelli di feltro da uomo

Guanti di pelle

Bottoni di coroza ed altri

Prodotti dell'artigianato (lavori di vetro e di cristallo; lavori di marmo ed alabastro; lavori di madreperla, di tartaruga, di avorio e di ambra; lavori artistici in legno; lavori in paglia, trucciole e simili; ceramiche, marocchinerie; merletti e ricami, ecc.)

Vetri per occhiali, occhiali, montature e pezzi staccati di essi

Accessori per odontoiatria: denti artificiali, spazzolini per denti

Strumenti chirurgici e odontoiatrici

Strumenti ottici, di precisione e di misura

Artefici di gomma e similgomma, per uso tecnico e medico

Articoli di cuoio per uso tecnico

Tubi di gomma, ferro e acciaio senza saldatura

Raccordi di ghisa, ferro e acciaio

Porzellane e materiali isolanti per installazioni elettriche

Carta per stampe artistiche

Carta da sigarette in rotoli e bobine

Carta da sigarette in cartine e tappetti

Coloranti artificiali

Lavori di vetro per uso tecnico

Calen e pezzi di ricambio per biciclette

Pezzi di ricambio per automobili

Cuscini a sfere

Pezzi di ricambio per trattori agricoli

Motori elettrici

Macchine per la lavorazione dei metalli

Macchine per la lavorazione delle pietre e del granito

Macchine per la fabbricazione del sapone

Compressori per ossigeno e azoto

Macchine per l'industria del cuoio

Presse e macchine per l'industria

edilizia

Macchine per l'industria grafica

Macchine per articoli di confezione

e macchine tessili

Motori diesel

Apparecchi per l'applicazione dell'elettricità

Macchine altre non nominate

Macchine da scrivere, macchine calcolatrici, registratori di cassa ed altre macchine per ufficio

Semi di orzelli da semina

Olio di noccioli

Cera raffinata

Ghisa

Fili di molibdeno, tungsteno, zir

conio

Sabbie per vetreria e metallurgia

Bonzo, toludio, xilolo

Olii essenziali ed essenze

Biossido di manganese

Nafalina raffinata

Antracene raffinato

Piridina

Alcoli grassi

Semi di carvi

Carbone attivo

Libri, giornali, pubblicazioni periodiche ed edizioni musicali

Fecola di patate

Semi di fiori

Semi di barbabietole da zucchero

Semi di orto

Piante vive

Budella salata

Stracci.

b) - Per le merci qui sotto elencate, anche esse comprese nella tabella B) ammessa all'accordo commerciale Italo-Olandese, l'importazione potrà essere effettuata soltanto verso presentazione alla dogana di apposita licenza rilasciata dal Ministero delle Finanze, Direzione generale delle dogane, su determinazione del Ministero del commercio con l'estero:

Tori e torelli

Vasche e giovencie

Ovini da allevamento

Piselli secchi da semina

Piselli secchi

